



Secondo l'avvocato generale Saugmandsgaard Øe, un giudice nazionale può, in caso di frode, non tener conto del certificato di previdenza sociale dei lavoratori distaccati nell'Unione europea

La frode connessa al rilascio dei certificati E 101 dei lavoratori distaccati rappresenta una minaccia per la coerenza dei regimi previdenziali degli Stati membri, costituisce una forma di concorrenza sleale e mette in questione la parità delle condizioni di lavoro sui mercati del lavoro nazionali

Nel corso di un'inchiesta avente ad oggetto l'impiego del personale di un'impresa di diritto belga attiva nel settore edilizio (Absa), i servizi dell'ispettorato sociale belga hanno accertato che detta impresa da diversi anni non aveva quasi personale e affidava tutta la manodopera in subappalto ad imprese bulgare. Tali imprese non avevano, per così dire, alcuna attività in Bulgaria, e distaccavano i lavoratori per farli lavorare in subappalto in Belgio per la Absa, in parte con l'intervento e la collaborazione di altre società belghe. L'impiego dei lavoratori di cui trattasi non veniva denunciato all'ente belga incaricato della riscossione dei contributi previdenziali, in quanto i medesimi erano in possesso dei certificati E 101 rilasciati dall'ente bulgaro competente, attestante la loro iscrizione al regime previdenziale bulgaro¹.

Le autorità belghe hanno presentato all'ente bulgaro competente una domanda motivata di revoca dei certificati in questione, ma quest'ultimo ha omesso di pronunciarsi su tale domanda. Dette autorità hanno quindi convenuto in giudizio i responsabili dell'impresa nella loro qualità di datore di lavoro, incaricato o mandataro, in primo luogo, per aver fatto svolgere o consentito lo svolgimento di lavoro da cittadini stranieri non ammessi o autorizzati ad un soggiorno in Belgio superiore a tre mesi o a residenza senza aver previamente ottenuto un corrispondente permesso di lavoro; in secondo luogo, per aver omesso, al momento dell'assunzione dei lavoratori, di presentare la denuncia richiesta dalla legge presso l'ente incaricato della riscossione dei contributi previdenziali e, in terzo luogo, aver omesso di iscrivere i lavoratori all'ufficio belga per la previdenza sociale.

Con sentenza del 10 settembre 2015, lo hof van beroep Antwerpen (corte d'appello di Anversa, Belgio) ha condannato gli interessati dichiarando che i certificati E 101 erano stati ottenuti «in modo fraudolento, mediante una presentazione dei fatti non coincidente con la realtà, al fine di eludere le condizioni poste al distacco dalla normativa comunitaria e pertanto di ricevere un vantaggio che non avrebbero ricevuto senza tale frode».

La Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), adita della controversia, ha deciso di sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendo se un giudice dello Stato membro ospitante possa annullare o ignorare un certificato E 101 qualora i fatti sottoposti alla sua valutazione consentano di constatare che detto certificato è stato ottenuto o invocato in modo fraudolento.

¹ Tale certificato E101 corrisponde a un formulario tipo redatto dalla commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti, istituita presso la Commissione europea. Dal 1° maggio 2010, il certificato E101 è divenuto il documento portatile A1, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1) e del regolamento 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1).

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe propone alla Corte di statuire che il certificato E 101 non s'impone a un giudice dello Stato membro ospitante, ove detto giudice accerti che il certificato è stato conseguito o invocato in modo fraudolento. In tale ipotesi, questo giudice può non tener conto di detto certificato.

L'avvocato generale ricorda, anzitutto, la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale il certificato E 101 vincola le istituzioni dello Stato membro ospitante. Ne deriva che un giudice di detto Stato membro non è legittimato a conoscere della validità di tale certificato finché esso non sia stato ritirato o dichiarato invalido. Tuttavia, l'avvocato generale sottolinea che la questione posta dalla Corte di cassazione è inedita. Infatti, nella causa in esame la Corte di giustizia è invitata a stabilire se le considerazioni sottese alla sua giurisprudenza relativa al carattere vincolante del certificato E 101 valgano anche nell'ipotesi di una frode constatata da un giudice dello Stato membro ospitante.

A tal riguardo, occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, i soggetti di diritto non possono avvalersi in modo fraudolento o abusivo delle norme del diritto dell'Unione. Ciò implica, in una situazione del genere, che gli interessati non possono avvalersi del certificato in questione e che si applica la regola generale, ai sensi della quale il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la propria attività subordinata.

L'avvocato generale considera quindi che la soluzione opposta condurrebbe a un risultato inaccettabile. Infatti, il fatto di mantenere il carattere vincolante del certificato nel caso di una frode accertata da un giudice dello Stato membro ospitante implicherebbe, da un lato, che i responsabili della frode potrebbero trarre beneficio dalle loro condotte fraudolente e, dall'altro, che un siffatto giudice dovrebbe, in taluni casi, tollerare ovvero avallare la frode. Inoltre, la frode collegata al rilascio dei certificati E 101 rappresenta una minaccia per la coerenza dei sistemi previdenziali degli Stati membri. Peraltro, l'impiego dei certificati ottenuti o invocati in maniera fraudolenta costituisce una forma di concorrenza sleale e mette in discussione la parità delle condizioni di lavoro sui mercati del lavoro nazionali.

L'avvocato generale precisa, tuttavia, che la frode deve essere dimostrata nell'ambito di un procedimento in cui sia rispettato il contraddittorio, che offra garanzie di legge per gli interessati e nel quale vengano rispettati i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto ad un ricorso effettivo. In tale contesto, spetta alle autorità competenti fornire la prova dell'esistenza di una frode, ossia dimostrare in maniera sufficiente, da un lato, che le condizioni sulla base delle quali il certificato è stato rilasciato non sono soddisfatte nella specie (elemento oggettivo) e, dall'altro, che gli interessati hanno intenzionalmente dissimulato il fatto che tali condizioni non erano soddisfatte (elemento soggettivo). È solo in tali circostanze specifiche che un giudice dello Stato membro ospitante può concludere nel senso dell'esistenza di una frode che consente di ignorare il certificato.

Infine, quanto alle conseguenze giuridiche dell'accertamento di una frode, l'avvocato generale sottolinea che la competenza del giudice dello Stato membro ospitante gli consente unicamente di non tener conto del certificato e che l'accertamento di una frode può produrre effetti solo nei confronti delle autorità competenti di tale Stato membro.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106